




**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.

Prot. 1966 del 24-02-2009

Tipo: PARTENZA



Ufficio Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali

FM/me

Roma,

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di CUNEO
Corso Nizza 36
12100 CUNEO

Inviato a mezzo E-MAIL

Oggetto: PO 44-2009 – tariffa professionale – art. 32 TP - compenso componente dell'organismo di vigilanza ex art. 6, D.Lgs. 231/2001.

Facendo seguito al Vostro quesito del 23 gennaio 2009 relativo all'indicazione dei criteri per la definizione del compenso spettante al componente dell'organismo di vigilanza, di cui all'art. 6, D.Lgs. 231/2001, si osserva quanto segue.

L'art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 231/2001 disciplinante l'organismo di vigilanza (OdV) prevede che l'ente non risponde dei reati commessi dai soggetti in posizione apicale, qualora, fra l'altro, abbia affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento. La norma si limita a prevedere che l'organismo di vigilanza (OdV) sia un organo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, senza dettare alcuna indicazione in merito alla composizione di tale organismo e senza fornire un'indicazione dettagliata dei compiti ad esso affidati.

Dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria è possibile ricavare che l'organismo di vigilanza debba:

- vigilare sulla rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal modello e i comportamenti concretamente tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso;
- valutare la capacità del modello a prevenire i comportamenti illeciti e, dunque, verificarne la stabilità;
- monitorare il modello nel tempo, verificando che esso mantenga i propri requisiti di validità;
- aggiornare il modello, ove i risultati delle analisi svolte giustificano variazioni e/o adeguamenti.

Nell'ambito della tariffa professionale manca una specifica norma che disciplini i compensi spettanti ai componenti dell'OdV. Tuttavia, in applicazione dell'art. 16 TP, deve ritenersi, in via analogica ed in considerazione delle funzioni di controllo attribuite a tale organismo, che per la concreta individuazione dei compensi possa farsi riferimento alle disposizioni di cui all'art. 32 TP. Pertanto il compenso potrà essere definito in relazione al tempo impiegato per l'espletamento dell'incarico, secondo quanto stabilito dall'art. 24 TP.

Con i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
Francesca Maione

